

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G.D'ANNUNZIO"  
CHIETI**

**REGOLAMENTO DIDATTICO  
DI ATENEO**

Art.11 D.M. 3 novembre 1999, n.509

(Nuovo testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 06 luglio 2001  
in adesione alle osservazioni formulate dal CUN nell'adunanza del 14.06.2001)

# REGOLAMENTO DIDATTICO

## DI ATENEIO

### INDICE

#### *Articolo 1- Definizioni*

#### **TITOLO I - Corsi di studio e strutture didattiche**

Articolo 2 - *Titoli e Corsi di studio*

Articolo 3 - *Strutture didattiche*

Articolo 4 - *Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici*

Articolo 5 - *La Facoltà e i Consigli di Facoltà*

Articolo 6 - *Le Classi di Corsi di studio e i Collegi di Classe*

Articolo 7 - *I Corsi di studio e i Consigli di Corso di studio*

Articolo 8 - *Istituzione, attivazione e disattivazione delle Strutture didattiche*

Articolo 9 - *Crediti formativi universitari*

Articolo 10 - *Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche ed integrative*

Articolo 11 - *Manifesto degli studi, curricula e piani di studio*

Articolo 12 - *Orientamento e tutorato*

Articolo 13 - *Commissioni didattiche di vigilanza*

#### **TITOLO II – Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attività Didattiche**

Articolo 14 - *Corsi di laurea*

Articolo 15 - *Corsi di laurea specialistiche*

Articolo 16 - *Corsi di specializzazione*

Articolo 17 - *Corsi di Dottorato di Ricerca*

Articolo 18 - *Master universitari*

Articolo 19 - *Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole*

Articolo 20 - *Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero*

Articolo 21 - *Calendario didattico*

Articolo 22 - *Tipologia e articolazione degli insegnamenti*

Articolo 23 - *Esami e verifiche del profitto*

Articolo 24 - *Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti; interruzione degli studi*

Articolo 25 - *Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori*

Articolo 26 - *Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori*

Articolo 27 - *Promozione e pubblicità dell'offerta didattica*

Articolo 28 - *Prove finali e conseguimento dei titoli di studio*

#### **TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti**

Articolo 29 - *Immatricolazioni e iscrizioni*

Articolo 30 - *Certificazioni*

Articolo 31 - *Tutela dei diritti degli studenti*

## TITOLO IV - Norme transitorie e finali

Articolo 32 - *Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo*

Articolo 33 - *Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo*

Articolo 34 - *Comitato di Consultazione sugli Ordinamenti Didattici*

Articolo 35 - *Norme transitorie*

### ARTICOLO 1

#### *Definizioni*

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:

a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei, di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;

b) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario, come individuati dall'art. 2;

c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master, come individuati dall'art. 2;

d) per Decreti Ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;

e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'art. 5 e determinati dai Decreti ministeriali;

f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, come specificato dall'art. 8;

g) per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curriculum dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 8;

h) per settori scientifico-disciplinari, quelli di cui al D.M. del 23 dicembre 1999 e successive modifiche;

i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali;

j) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente, in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 9;

k) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali;

l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

m) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio, al fine del conseguimento del relativo titolo;

n) per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Ateneo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 370 del 19 ottobre 1999.

## **TITOLO I**

### **Corsi di studio e strutture didattiche**

## **ARTICOLO 2**

### *Titoli e Corsi di studio*

1. L'Ateneo "Gabriele d'Annunzio", di seguito denominato Ateneo, rilascia Diplomi di Laurea, di Laurea specialistica, nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master universitari.

2. La Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di Specializzazione, il Dottorato di Ricerca e il Master universitario sono conseguiti al termine dei rispettivi Corsi di studio, ossia dei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master, attivati dall'Ateneo, in osservanza dei Decreti ministeriali e nell'ambito delle Classi di appartenenza in essi individuate.

3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti. Essi sono, tuttavia, contrassegnati da denominazioni particolari, coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente, ai sensi dell'art. 7, comma 1, oltre che dall'indicazione numerica della Classe di appartenenza.

4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni delle Leggi e dei Decreti Ministeriali in vigore e, in particolare, del Regolamento Generale sull'Autonomia e successive modifiche e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici, in conformità con tali disposizioni.

5. Il Senato Accademico, previo parere del Nucleo di Valutazione, assicura almeno ogni tre anni, in base ad un preciso sistema di valutazione interna delle attività didattiche, definito da un apposito Regolamento, la revisione dell'elenco dei Corsi di studio attivati dall'Ateneo e la verifica del

conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. In questo senso, compete al Senato Accademico assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alla richiesta di qualificazione professionale del territorio di appartenenza.

6. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici.

7. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti Ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'art. 28 del presente Regolamento.

8. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri Atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata, anche in deroga al comma 4 del presente Articolo, in relazione a precise normative dell'Unione Europea.

9. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 10 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi, finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.

### **ARTICOLO 3**

#### *Strutture didattiche*

1. Le Strutture didattiche dall'Ateneo sono le Facoltà.

2. Sono attivate nell'Ateneo le seguenti Facoltà:

Architettura - sede di Pescara

Economia - Pescara

Farmacia - Chieti

Lettere e Filosofia - Chieti

Lingue e Letterature Straniere - Pescara

Medicina e Chirurgia - Chieti

Psicologia - Chieti

Scienze dell'Educazione motoria – Chieti

Scienze della Formazione - Chieti

Scienze Manageriali - Pescara

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Chieti

Scienze Sociali - Chieti.

3. Organi delle Facoltà sono: il Preside, il Consiglio di Facoltà, i Consigli Didattici di Corso di Studio e le Giunte di Classe.

4. I Regolamenti didattici possono prevedere, ove non contemplati dallo Statuto, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna Struttura, cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

5. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi, possono essere attivate Strutture didattiche interateneo. Rientrano in tale genere di strutture didattiche i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o esteri: Corsi di studio interuniversitari, Scuole interateneo di Specializzazione (SIS), Dottorati di ricerca consorziati, Corsi di Master congiunti.

## **ARTICOLO 4**

### *Regolamenti didattici e Ordinamenti didattici*

1. I Regolamenti di Facoltà, proposti dal Consiglio di Facoltà, a maggioranza dei componenti del Consiglio medesimo, sono emanati dal Rettore, previa approvazione del Senato Accademico.

2. I Regolamenti dei Corsi di Studio, proposti dai rispettivi Consigli didattici di Corso di studio e approvati, a maggioranza, dal Consiglio di Facoltà o delle Facoltà interessate, sono emanati dal Rettore. I Regolamenti dei Corsi di Studio interateneo sono emanati congiuntamente, in base alle convenzioni stabilite, dai Rettori degli Atenei interessati, in seguito ad approvazione dei rispettivi Senati Accademici.

3. Nel caso di attivazione di Corsi di studio interfacoltà (ai sensi dell'art. 7, comma 2), i Regolamenti di Facoltà determinano le norme generali cui devono attenersi i Consigli di Corso di Studio cui essi appartengono, in base ad una convenzione reciproca tra le Facoltà interessate, che assicuri il pieno rispetto delle norme generali stabilite da ciascuna di esse.

4. In caso di persistente dissenso tra diverse Facoltà al cui interno siano attivati Corsi di Studio interfacoltà, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.

5. Ciascun Ordinamento didattico, redatto nel rispetto dei Decreti ministeriali, determina in particolare:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c) dell'articolo 10, comma 1, del D.M.509/1999, ad uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

6. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio, approvato dal Consiglio di Facoltà e dal Senato Accademico, nel rispetto dei Decreti ministeriali e dell'Ordinamento didattico relativo, specifica gli aspetti organizzativi del Corso e, in particolare, determina:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

7. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio attivati all'interno di una Facoltà o dei Corsi di studio interfacoltà confluiscono annualmente, entro i tempi stabiliti dal Senato Accademico, nel Manifesto didattico di Facoltà o nei Manifesti delle Facoltà interessate (ai sensi dell'art. 11, comma 1).

## ARTICOLO 5

### *Le Facoltà e i Consigli di Facoltà*

1. La Facoltà è, sotto l'aspetto didattico, la struttura fondamentale di appartenenza dei Professori di prima e di seconda fascia e dei Ricercatori.

2. La Facoltà è retta dal Consiglio di Facoltà, costituito dai Professori di ruolo e da una rappresentanza dei Ricercatori come stabilita dallo Statuto, nonché da una rappresentanza degli studenti, così come stabilito dalle leggi vigenti.

3. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà medesima e da tutti i Corsi di Studio attivati al suo interno.

4. Il Regolamento di Facoltà disciplina le forme e i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà assume deliberazioni, in particolare su:

a) il calendario didattico (eventualmente entro termini di massima fissati dal presente Regolamento di Ateneo) e sull'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;

b) la distribuzione temporale dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori (entro i termini fissati dalla Legge, dal Senato Accademico e dal presente Regolamento), in relazione ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio che li vedono coinvolti ed agli impegni didattici da ciascuno complessivamente assunti in tale quadro;

c) la compilazione del Manifesto didattico di Facoltà, ai sensi dell'art. 4, comma 5 e dell'art. 11, commi 1 e 2;

d) l'istituzione delle Commissioni didattiche di vigilanza, ai sensi dell'art. 13;

e) l'istituzione e l'attivazione dei Corsi di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 1;

f) l'attivazione, proposta dalle [Giunte di Classe](#), di moduli didattici, mediante supplenze, affidamenti o contratti e sulla loro disattivazione;

g) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, proposti dalle [Giunte di Classe](#).

## ARTICOLO 6

### *Le Classi di Corsi di studio e le Giunte di Classe*

1. Qualora più Corsi di studio (Laurea e Laurea Specialistica) afferiscano ad una stessa Classe, è possibile istituire una **Giunta di Classe**, che opera per l'organizzazione armonica delle relative attività didattiche.
2. La giunta di Classe è costituita dai Presidenti dei Consigli Didattici dei Corsi di studio ed è presieduta dal Preside o da un suo delegato.
3. **La Giunta** di Classe ha di norma funzioni propositive nei confronti del Consiglio di Facoltà cui afferisce e svolge i seguenti compiti principali:
  - a) proposta di istituzione di nuovi Corsi di studio interni alla Classe;
  - b) coordinamento delle attività didattiche e formative dei diversi Corsi di studio;
  - c) proposta di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, elaborati dai Consigli di Corsi di studio;
  - d) organizzazione delle attività di tutorato promosse dalla Classe;
  - e) proposta di progetti di attività di orientamento per l'accesso all'Università e guida alle preiscrizioni, realizzabili in collaborazione con le Scuole secondarie;

## ARTICOLO 7

### *I Corsi di studio e i Consigli didattici di Corso di Studio*

1. I Corsi di studio sono istituiti ed attivati ai sensi dei Decreti Ministeriali, su proposta delle Facoltà interessate, con delibera del Senato Accademico.
2. I Corsi di studio possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Facoltà dell'Ateneo (Corsi di Studio interfacoltà) o convenzioni tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interfacoltà e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una tra le Facoltà o ad uno tra gli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
3. I Corsi di Studio sono retti da un Consiglio didattico di Corso di studio (in seguito denominato Consiglio didattico), costituito da tutti i Professori di ruolo, da una rappresentanza dei Ricercatori, come prevista dallo Statuto dell'Ateneo, da una rappresentanza degli Studenti, come prevista dalle norme vigenti e, senza diritto di voto, da tutti i Professori supplenti e a contratto, che sono incaricati dalla Facoltà di svolgere l'attività didattica contemplata dal relativo Regolamento didattico.
4. Il Consiglio didattico è presieduto da un Presidente, eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

## 5. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti:

- a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà l'Ordinamento didattico del Corso, comprensivo dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai Decreti ministeriali per la Classe;
- b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti dal Regolamento didattico;
- c) determina e sottopone alla Giunta di Classe di appartenenza i requisiti di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando l'eventuale istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche e integrative, finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 10;
- d) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento didattico e propone annualmente eventuali modifiche e precisazioni alla Giunta di Classe; verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
- e) provvede al coordinamento di attività didattiche svolte in collaborazione da più di un docente;
- g) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture, per evitare sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
- h) esamina ed approva gli eventuali piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici;
- i) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, la regolamentazione della mobilità studentesca ed il riconoscimento degli studi compiuti all'estero (ai sensi dell'art. 20);
- j) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, ai sensi dell'art. 29, comma 4;
- k) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi assicurando, attraverso adeguate attività tutoriali, la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento, in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;
- l) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi di tempo superiori a quelli stabiliti dall'Ordinamento e ne dispone l'eventuale obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, proponendone l'annullamento o la riduzione alla Giunta di Classe;
- m) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica, nelle forme previste dall'art. 10, comma 3;
- n) propone alla Giunta di Classe, le modalità del riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università, ai sensi dell'art. 9, comma 7.

6. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito il parere favorevole delle Commissioni didattiche di vigilanza di cui all'art. 13, entro il termine imprescindibile di trenta giorni. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (ai sensi del Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 12, comma 3).

7. Per ogni attività verranno definite, con apposito regolamento, le modalità di individuazione della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità.

8. In base ad apposite convenzioni tra Università, proposte dai Consigli didattici dei Corsi di studio e/o dalla Giunta di Classe, ratificate dai Consigli di Facoltà e approvate dal Senato Accademico, i Corsi di studio possono prevedere accordi con Corsi di studio attivati presso altri Atenei, per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrati.

## ARTICOLO 8

### *Istituzione, attivazione e disattivazione delle Facoltà e dei corsi di studio*

1. L'Ateneo attiva o disattiva le Facoltà e i Corsi di studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle Leggi vigenti (in particolare del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25), secondo le procedure indicate nel successivo comma 2, dandone comunicazione al Ministero.

2. L'istituzione di un nuovo Corso di studio interno ad una Classe di Corsi di studio già attivata nell'Ateneo, la modifica degli Ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di studio già attivati, sono deliberati dai Consigli di Facoltà o delle Facoltà interessate (nel caso di Corsi di studio interfacoltà), nel rispetto dei Decreti ministeriali e delle Leggi vigenti, su proposta [della Giunta di Classe, ove costituita o del Consiglio didattico](#) interessato (fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 2). Il nuovo Corso di studio entra in vigore con decreto rettorale, a partire dall'inizio del successivo anno accademico.

3. L'istituzione di una nuova Facoltà dell'Ateneo è regolata dalla legislazione vigente ed è subordinata all'istituzione di almeno una Classe di Corsi di studio ad essa afferente.

4. Nel caso di disattivazioni di Corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facoltà la determinazione delle relative modalità, comprensiva anche della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti.

## ARTICOLO 9

### *Crediti formativi universitari*

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario, [di seguito denominato credito](#).

2. Al credito corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno

personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Generale sull'Autonomia, sono ammesse eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a Decreto Ministeriale.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull'Autonomia, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente (secondo l'elencazione esemplificativa contenuta nell'art. 10, comma 1 del Regolamento Generale sull'Autonomia), tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attività (secondo il Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 10, comma 2).

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascuna attività formativa, nel Regolamento didattico del Corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle Classi.

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita [dal Consiglio di Facoltà](#), ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative, ai sensi dell'art. 24, comma 1.

7. I Regolamenti di Facoltà possono prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso di Studi, di crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia) dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facoltà e in forme regolamentate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà (ai sensi dell'art. 19), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera (ai sensi dell'art. 20), compete al Consiglio Didattico del Corso di Studio cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

## **ARTICOLO 10**

### *Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative*

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche, di cui al comma 3. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai Regolamenti, prende il nome di debito formativo.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, i Consigli di Corso di Studio possono prevedere, internamente a ciascun Corso di Laurea, l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte in determinati periodi dell'anno accademico, favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e attività formative integrative previste dal Regolamento didattico del Corso, sempre allo scopo dell'assolvimento del debito formativo, possono essere svolte anche da Docenti di prima e di seconda fascia o da Ricercatori, anche sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai Regolamenti per l'incentivazione dei Docenti (vedi art. 26). Il Regolamento didattico può anche prevedere l'attivazione di attività formative propedeutiche in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali, da parte degli studenti immatricolati, sia soltanto consigliata e facoltativa.
4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di Laurea, non è positiva, il Consiglio didattico può proporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà l'indicazione di specifici obblighi formativi, da soddisfare, in ogni caso, entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
5. Per l'ammissione ai Corsi di studio superiori alla Laurea, i relativi Regolamenti didattici devono indicare per i singoli ambiti e/o per i singoli settori, in modo quantitativamente definito, i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello studente: o con l'iscrizione a corsi singoli (ai sensi dell'art. 19, comma 4) attivati presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, riconosciuti come apportatori di credito dal Consiglio didattico e con il superamento dei relativi esami, oppure concordando con il Consiglio didattico specifici percorsi formativi, da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo Corso di studio.

## **ARTICOLO 11**

### *Manifesto degli studi, curricula e piani di studio*

1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, il Senato Accademico approva annualmente il Manifesto degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà.
2. I Manifesti di Facoltà vengono pubblicati nella Guida dello Studente di ogni Facoltà, gratuitamente distribuita dagli uffici competenti ad ogni studente iscritto.

3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica e di Specializzazione, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dal Regolamento didattico del Corso di studi cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione di un curriculum individuale, in entrambi i casi mediante la presentazione del proprio piano di studi alla Segreteria studenti, entro i tempi fissati dal Senato Accademico.

4. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento didattico di Corso di studio, da un'apposita Commissione, istituita dal Consiglio didattico e approvati dal Consiglio stesso.

## **ARTICOLO 12**

### *Orientamento e tutorato*

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme, il Senato Accademico provvede, con un apposito Regolamento, ad organizzare le attività di orientamento e tutorato previste dalle Leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facoltà e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).

2. L'Ateneo prevede l'istituzione di un Servizio di Ateneo per il coordinamento delle iniziative di orientamento e di tutorato di cui al comma precedente, eventualmente con il supporto di un apposito ufficio o Centro di Ateneo, incaricato di assolvere agli aspetti organizzativi ed amministrativi di tali attività e da una Commissione di Ateneo per l'orientamento e il tutorato. Tale Servizio può operare anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore e con altri enti esterni, pubblici e privati.

3. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dalle Strutture didattiche, nel contesto della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei Docenti e dei Ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività fa parte dei compiti istituzionali e può rientrare nell'ambito disciplinare dei Regolamenti per l'incentivazione, di cui all'art. 26.

4. In materia di orientamento alla scelta universitaria, le Facoltà e le Classi di Corsi di studio, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo di cui al comma 2, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, possono offrire:

a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione;

b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;

c) consulenze su temi relativi all'orientamento, inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.

5. In materia di orientamento, le Facoltà e i Consigli dei Corsi di Studio diffondono, mediante l'attività di tutorato, informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

6. In materia di orientamento post-universitario, le Facoltà possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi:

- a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- b) corsi di preparazione agli esami di Stato;
- c) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

### **ARTICOLO 13**

#### *Commissioni didattiche di vigilanza*

1. Presso ogni Facoltà, secondo le Leggi vigenti, è istituita una Commissione didattica paritetica di Facoltà o un organismo equivalente, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. La Commissione è presieduta dal Preside o da un suo Delegato ed è composta, secondo norme fissate dal Regolamento di Facoltà, da una rappresentanza paritetica di docenti e studenti, scelti tra i membri del Consiglio di Facoltà.

3. La Commissione paritetica di Facoltà svolge i seguenti compiti:

- a) effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
- b) propone al Consiglio di Facoltà iniziative di vario tipo, atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- c) esprime pareri al Consiglio di Facoltà sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati (art. 7, comma 6).

## **TITOLO II**

### **Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio e delle attività didattiche**

### **ARTICOLO 14**

#### *Corsi di Laurea*

1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o d'altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dai Regolamenti dei Corsi di studio, secondo le normative prescritte dall'art. 10.

3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è dunque di tre anni.

4. All'atto dell'istituzione di un Corso di Laurea, il relativo Regolamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Università.

## **ARTICOLO 15**

### *Corsi di Laurea specialistica*

1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato, per l'esercizio di attività d'elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Requisito di ammissione ad un Corso di Laurea specialistica è il possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale, possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di Laurea specialistica, secondo le normative prescritte dall'art. 10, comma 5.

3. In deroga al comma 2, i Decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un Corso di Laurea specialistica con il possesso del Diploma di Scuola secondaria superiore, esclusivamente per Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli Ordinamenti didattici, ai sensi dell'art. 10.

4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea e/o riconosciuti validi ai sensi dell'art. 10, comma 5. La durata normale del Corso di Laurea specialistica è dunque di due anni dopo la Laurea.

5. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea specialistica solo se è già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea specialistica, con l'eccezione dei Corsi di cui al comma 3, ovvero in seguito al riconoscimento equivalente, sulla base di una specifica convenzione, della validità di un Corso di Laurea attivato presso un'altra Università.

## **ARTICOLO 16**

### *Corsi di Specializzazione*

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.

2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre il possesso della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito e ritenuti necessari

per l'ammissione, sono stabiliti dai Decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti didattici, ai sensi dell'art. 10, comma 5.

3. Per conseguire il Diploma di Specializzazione, lo studente deve avere acquisito un numero di crediti fra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che è precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di Legge o da direttive dell'Unione Europea. La durata normale dei Corsi di Specializzazione oscilla quindi fra uno e tre anni ed è stabilita dai rispettivi Regolamenti didattici.

4. Le Scuole regionali interateneo di Specializzazione (SIS) sono disciplinate da appositi Regolamenti didattici.

## ARTICOLO 17

### *Corsi di Dottorato di Ricerca*

1. I Corsi di Dottorato di Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.

2. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, l'approvazione dei relativi Ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30/4/1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un Corso di Dottorato di Ricerca avviene su proposta di uno o più Consigli di Dipartimento, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.

3. I Dottorati di ricerca aventi sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Università italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.

4. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea specialistica conseguita entro un numero di Classi di Corsi di studio precisato dall'Ordinamento relativo, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia.

5. L'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, i cui Regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, è subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai Regolamenti stessi.

6. Il numero di laureati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato, il numero di Dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi e l'ammontare e il numero, comunque non inferiore alla metà dei Dottorandi, delle borse da assegnare sono determinati annualmente, con Decreti rettorali.

7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, Corsi di Dottorato di Ricerca congiunti o Corsi di Dottorato internazionale. In tale caso, le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo di

Dottore di Ricerca possono essere definite dai Regolamenti didattici, anche in deroga al precedente comma 2, in base a quanto previsto dagli accordi stessi.

8. La denominazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca ed il loro Ordinamento didattico, comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula, sono determinati dal Regolamento didattico relativo, progettato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Senato Accademico. La durata normale dei Corsi non è inferiore a tre anni.

9. L'Ateneo può prevedere, in base ai Regolamenti didattici, l'affidamento ai Dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, che non deve compromettere l'attività di formazione alla ricerca. Le delibere relative alla determinazione e alla collocazione all'interno degli Ordinamenti didattici di vario livello di tale attività didattica sono prese dalle Facoltà, sentite le proposte del Consiglio di Corso di studio interessato ed il parere del Collegio dei docenti del Dottorato. Tale collaborazione didattica dei Dottorandi resta comunque facoltativa, non implica oneri finanziari per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

10. Ai sensi dell'art. 20, parte delle attività formative previste dall'Ordinamento didattico del Corso di Dottorato di Ricerca può essere svolta anche all'estero, presso Università o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca ed essere riconosciuta come curriculare, ai sensi delle Leggi vigenti e nelle forme previste dall'art. 20, comma 4.

## **ARTICOLO 18**

### *Master universitari*

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari.

2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica.

3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è dunque di un anno.

4. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui, in base all'adeguata strumentazione di rilevazione attivata dall'Ateneo, è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo, l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari), di primo e di secondo livello.

6. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

## ARTICOLO 19

### *Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole*

1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio di destinazione, che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Studio, secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni, approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli Ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili).
3. I Regolamenti didattici possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una pratica di trasferimento ad una prova di ammissione predeterminata.
4. I cittadini italiani, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere (o assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio, di ogni livello, presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne, dalla Segreteria studenti, regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

## ARTICOLO 20

### *Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero*

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.
2. L'Ateneo favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'Ateneo, è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 e diventa operante con approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) di semplice ratifica da parte del Consiglio di Corso di Studio interessato, ai sensi dell'art. 9, comma 8.

## **ARTICOLO 21**

### *Calendario didattico*

1. Il Calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.
2. Il Consiglio di Facoltà può deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.), fermi restando gli obblighi di presenza dei Docenti e dei Ricercatori di cui all'art. 25.
3. Il Calendario didattico potrà prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e ad altre verifiche del profitto, con esclusione dei soli appelli straordinari di cui al comma seguente.
4. Il Consiglio di Facoltà delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari riservati agli studenti fuori corso e agli studenti lavoratori, dandone informazione entro tempi opportuni. Il Calendario delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio è disciplinato dall'art. 28, comma 11.

## **ARTICOLO 22**

### *Tipologia e articolazione degli insegnamenti*

1. I Regolamenti didattici di qualsiasi Corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti.
2. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame e per i quali andrà indicato il relativo settore scientifico-disciplinare, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei suddetti Regolamenti:
  - a) l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito;
  - b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
  - c) il tipo di verifica del profitto che consente, nei vari casi, il conseguimento dei relativi crediti.
3. Un corso di insegnamento può essere articolato in più moduli. In tal caso la prova di verifica sarà unica e dovrà accertare il profitto degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti e/o Ricercatori, secondo precise indicazioni e norme contemplate dai Regolamenti didattici.

5. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista e di verifica pratica ad esse connesse.

6. Le Strutture didattiche competenti possono approvare che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da altra Facoltà, previo assenso della stessa, sentito il docente.

7. I Consigli di Corso di Studio possono proporre al Consiglio di Facoltà di deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l'inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Facoltà attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studi è compito della Commissione paritetica di Facoltà verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

9. I Docenti di prima e di seconda fascia sono considerati titolari della o delle discipline il cui insegnamento viene loro affidato annualmente dalla Facoltà, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata di esso. I Docenti e i Ricercatori possono essere annualmente incaricati, per affidamento o per supplenza retribuita, nei limiti fissati dal Senato Accademico, della titolarità di altri insegnamenti, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata.

## ARTICOLO 23

### *Esami e verifiche del profitto*

1. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.

2. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. Come previsto dall'art. 9, comma 5, la Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

3. La valutazione del profitto, in occasione degli esami, può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.

4. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come gli esami, a conclusione del corso o entro limiti temporali specificamente previsti dall'Ordinamento didattico, e si risolveranno in un riconoscimento di "idoneità", riportato sul libretto personale dello studente.

5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

6. Qualora i Regolamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento costituito dalla confluenza di più attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello studente per ciascuna di esse, come previsto nel caso indicato dall'art. 22, comma 3.

7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro Docente o Ricercatore del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia o, ove necessario, da altro docente al quale la Facoltà riconosca le competenze necessarie. I cultori della materia devono essere in possesso da almeno tre anni di Laurea specialistica o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti all'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia, e sono nominati dal Preside su richiesta del titolare del corso e in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facoltà. Il Presidente della Commissione cura il corretto svolgimento delle prove d'esame.

8. Il verbale di esame è firmato da tutti i membri della Commissione giudicatrice. I Presidenti delle Commissioni hanno l'obbligo di curare la consegna del verbale, debitamente compilato in tutte le sue parti, alle rispettive Segreterie studenti, di norma entro 24 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d'esame.

9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

10. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi.

## **ARTICOLO 24**

### *Studenti impegnati a tempo pieno e studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi*

1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio (escluso il Dottorato di Ricerca) possono prevedere, in relazione all'attribuzione dei crediti formativi universitari, per studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, attività sostitutive della frequenza delle attività didattiche. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente prescritta dai Regolamenti didattici. Il Consiglio di Facoltà nomina annualmente una Commissione, incaricata di verificare la fondatezza delle richieste da parte degli studenti di essere iscritti come non frequentanti.

2. Il riconoscimento della frequenza alle attività formative richieste deve essere attestato nei documenti personali dello studente.

3. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e

non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso medesimo il numero, di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.

4. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla propria carriera universitaria entro termini determinati dal Consiglio di Corso di Studio interessato. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato, su deliberazione del predetto Organo ed ove siano trascorsi almeno otto anni dal loro conseguimento. Il Consiglio di Corso di Studio provvede, in tali casi, a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

5. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi, qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'Ordinamento per otto anni accademici consecutivi, salvo specifica richiesta di riattivazione della carriera precedentemente percorsa, previa valutazione ed autorizzazione del Consiglio Didattico competente.

6. Si considera studente ripetente:

a) lo studente fuori corso che non abbia conseguito il titolo di studio entro i tempi stabiliti ai sensi del comma precedente;

b) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico;

c) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.

7. Il Consiglio di Corso di Studio può definire a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.

8. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dall'Ordinamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente), allo scopo di poter superare gli esami, o le prove di verifica, che mancano al completamento della sua carriera formativa. L'eventuale esenzione dalla frequenza deve essere approvata dal Consiglio di Corso di Studio.

9. Lo studente ha facoltà, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e a immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Di norma, in tale caso, i risultati della sua precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi.

10. Agli iscritti a Corsi di Specializzazione o Master che siano ammessi a frequentare un Corso di Dottorato di Ricerca, sia presso la stessa, sia presso altra Università, si applicano le normative vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).

## **ARTICOLO 25**

### *Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori*

1. I docenti sono tenuti a svolgere il corso o il modulo (annuale, semestrale, quadrimestrale) in almeno tre giorni distinti per ogni settimana del calendario didattico. Devono inoltre garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso. Il professore e il ricercatore di ruolo sono tenuti a svolgere, in qualsivoglia tipologia di corso di studio, compresi i corsi di dottorato di ricerca e la formazione continua, complessivamente almeno 120 ore di attività didattica. Restano comunque fermi i limiti minimi posti dal DPR 382/1980, con particolare riferimento al regime di impegno a tempo pieno ovvero definito.

2. La Facoltà, su proposta dei Consigli di Corso di Studio, provvede all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il Calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.

3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i Docenti e i Ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti che partecipano alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Strutture didattiche.

4. Ciascun Docente e Ricercatore titolare o affidatario di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati dall'Ordinamento didattico. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzate dal Preside, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, dovrà provvedere, nei termini previsti dal Regolamento didattico di Facoltà, alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.

5. I Docenti e i Ricercatori devono presentare all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio, entro i tempi stabiliti dalla Facoltà, i contenuti degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati, e i programmi degli esami previsti.

6. Ciascun Docente e Ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del Registro delle attività didattiche. Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside, il quale individuerà a tal fine le forme e i luoghi più idonei, e dovrà essere consegnato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Preside verificherà quindi che le ore di attività didattica dichiarate siano state pari al numero minimo di ore previsto dal Regolamento, apporrà il visto di presa visione del Registro e ne curerà la conservazione nell'archivio della Facoltà. E' compito del Preside segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Docenti e dei Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.

7. I Ricercatori non affidatari di insegnamento dovranno, entro i termini previsti dai Regolamenti di Facoltà e dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, affiancare l'attività didattica dei Docenti di prima e di seconda fascia, e dovranno altresì svolgere le attività obbligatorie di orientamento e tutorato loro assegnate.

8. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di studio preveda l'elaborazione di una tesi, i Docenti e i Ricercatori che fanno parte del Consiglio interessato assegneranno, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti didattici di Facoltà, un numero minimo di tesi, che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatori.

9. I Docenti e i Ricercatori che intendano prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, devono ottenere preventivo nulla-osta al Consiglio di Facoltà.

## ARTICOLO 26

*Attività didattiche formative, integrative e di tutorato legate all'incentivazione dei Docenti e dei Ricercatori*

1. In base al Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari, l'Ateneo prevede il finanziamento di iniziative finalizzate al miglioramento qualitativo e all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa, con riferimento al rapporto tra studenti e Docenti, all'orientamento e al tutorato.

2. Tra le iniziative di ordine didattico attivate in base al Regolamento di cui al comma 1, l'Ateneo comprende tutte le attività didattiche integrative che vengono programmate dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello come completamento dell'offerta formativa di base e che vengono svolte dai Docenti e dai Ricercatori nell'ambito di un orario di lavoro che eccede la quota minima obbligatoria fissata ai sensi dell'art. 25, comma 1 e che non superi una quota massima fissata dal suddetto Regolamento. Possono rientrare tra queste attività integrative:

a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di Corso (art. 10, commi 3 e 5);

b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in Corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni (art. 12, comma 3);

c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche (anche individuali) difficoltà di apprendimento (art. 12, comma 3);

d) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;

e) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli Ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.);

f) corsi di preparazione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici e per la formazione permanente;

g) corsi per l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di Scuola Superiore, organizzati sulla base di convenzioni con i Provveditorati.

## **ARTICOLO 27**

### *Promozione e pubblicità dell'offerta didattica*

1. L'Ateneo cura l'integrale diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e mette a punto periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.
3. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei Docenti e dei Ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali, con le relative scadenze, sono resi pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi e mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.
4. La pubblicazione del Manifesto di Facoltà e della Guida dello Studente è curata, entro termini prefissati dalle Strutture a ciò delegate, dal Senato Accademico.
5. L'Ateneo pubblica, a cura della Segreteria studenti, una Guida pratica per gli studenti contenente informazioni sulle operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio.
6. L'Ateneo pubblica, a cura del Servizio di Ateneo di cui all'art. 12, comma 2, una Guida ai Servizi universitari destinata a agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

## **ARTICOLO 28**

### *Prove finali e conseguimento dei titoli di studio*

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il Regolamento didattico di Facoltà disciplina:
  - a) le modalità della prova, comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi ad un'apposita commissione;
  - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dal relativo Regolamento didattico.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.

4. Per il conseguimento della Laurea, il Regolamento può prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella discussione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica di varia entità, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.

5. Per il conseguimento della Laurea specialistica e del Dottorato di Ricerca, il Regolamento deve prevedere l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. In tali casi, il Regolamento didattico fissa il termine per la consegna della tesi compilata presso la Segreteria di Facoltà.

6. Entro scadenze periodiche, fissate dal Regolamento di Facoltà, gli studenti tenuti, ai sensi del comma precedente, all'elaborazione di una tesi scritta finale, sottopongono ad approvazione del Consiglio didattico di Corso di Studio, l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:

a) la verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti di un medesimo Consiglio;

b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni;

c) la possibilità di avvisare tempestivamente gli studenti interessati dei bandi concernenti le varie forme di assistenza economica previste dall'Ateneo o dagli Enti per il Diritto allo Studio Universitario, per l'elaborazione della tesi.

7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà e sono composte da almeno sette membri. Almeno un membro della commissione deve essere un Professore di prima fascia e, di norma, almeno 2/3 della Commissione devono essere formati da professori e/o ricercatori universitari. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di Studio interessato o da un Professore di prima fascia, scelto dal Preside.

8. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche Professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonché Professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.

9. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti delle diverse Facoltà interessate.

10. Come previsto dall'art. 9, comma 5, le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodieciesimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodieciesimi.

11. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dal Regolamento di Facoltà.

12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 2, comma 8, sono regolate dalle convenzioni appositamente stipulate.

## **TITOLO III**

### **Diritti e doveri degli studenti**

#### **ARTICOLO 29**

##### *Immatricolazioni e iscrizioni*

1. I tempi e i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono chiaramente indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli studi e nella Guida prevista dall'art. 27, comma 5, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai Corsi di studio (diversi dai Corsi di Dottorato di Ricerca) vengono deliberate dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio di Facoltà interessato, e sono comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma precedente.
3. Eventuali subordinazioni delle immatricolazioni e delle iscrizioni agli anni successivi a normative di selezione o di propedeuticità previste dai Regolamenti didattici devono essere comunicate per tempo agli studenti nella forme previste dal comma 1.
4. Chi è già in possesso di Laurea o di Laurea specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere al Preside di Facoltà l'iscrizione ad un anno di Corso successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio didattico interessato, che proporrà al Consiglio di Facoltà le eventuali delibere in proposito.
5. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi di studio. A questo scopo la Segreteria studenti richiede, salvo deroghe concesse dal Rettore, che il diploma richiesto per l'iscrizione sia esibito in originale. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal Corso di studio cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

#### **ARTICOLO 30**

##### *Certificazioni*

1. Gli Uffici delle Segreterie studenti rilasciano, in conformità alla Legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle Leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Regolamento Generale sull'Autonomia, gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato sarà strutturato secondo modalità definite dalle Giunte di Classe e dai Consigli di Facoltà interessati e potrà essere redatto, su richiesta dell'interessato, anche in lingua inglese.

3. Gli uffici delle Segreterie studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera, anche parziale dello studente con l'attestazione degli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.

## **ARTICOLO 31**

### *Tutela dei diritti degli studenti*

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore, il quale, coadiuvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, provvede a curare le modalità particolari e a attivare le strumentazioni adeguate per il perseguimento di tale scopo generale.
2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentiti i Consigli delle Strutture didattiche competenti.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

## **TITOLO IV**

### **Norme transitorie e finali**

## **ARTICOLO 32**

### *Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo*

1. In allegato al Regolamento didattico di Ateneo sono acclusi l'elenco completo e gli Ordinamenti didattici di tutti i Corsi di Studio istituiti presso l'Ateneo.
2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico ed è approvato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, previo parere del CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il Regolamento si intende approvato.
3. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dall'anno accademico successivo.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
5. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

## **ARTICOLO 33**

### *Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo*

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di Facoltà o di altre Strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.

### **ARTICOLO 34**

#### *Comitato di Consultazione sugli Ordinamenti didattici*

1. In relazione agli adempimenti previsti dall'art.11, comma 4 del D.M. 509/99, è istituito presso l'Ateneo il Comitato di consultazione sugli Ordinamenti Didattici.

### **ARTICOLO 36**

#### *Norme transitorie*

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
2. I Regolamenti didattici di Facoltà assicurano e disciplinano articolatamente la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea specialistica di nuova istituzione, disciplinati dalle norme dal presente Regolamento didattico, che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione i Consigli di corso di studio riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Le opzioni di cui al precedente comma, concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti, vengono considerate come richieste di passaggio di Corso e sono disciplinate dall'art. 19, comma 1.
4. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a Fini Speciali, istituite presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.
5. Le Scuole di Specializzazione istituite in base alle normative previgenti, presso le quali non possono essere attivati i Corsi di Specializzazione previsti dall'art.3, comma 6, del D.M.509/1999, sono disattivate entro l'anno accademico 2002-2003.
6. I Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti in base alle normative previgenti continueranno il loro normale svolgimento, fino ad esaurimento del percorso curriculare previsto dai Regolamenti vigenti.

